

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Carla Kaufmann

Stefan Sandrini
Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:	15i
del:	2025-01-24
autore:	Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Bonus pubblicità: entro il 10.02.2025 l'invio della dichiarazione sostitutiva per il 2024

Come noto¹ era stato previsto anche per il 2025 il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa periodica / quotidiana anche "on line". La "prenotazione" in via telematica² del bonus doveva essere effettuata entro il 31 marzo 2024.

Sul sito del Dipartimento del Governo per l'informazione e l'editoria è stato pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno **richiesto** il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2024³ e l'importo teoricamente fruibile in base alle percentuali provvisorie di riparto⁴.

Ricordiamo con la presente circolare che per poter fruire del bonus pubblicità 2024 è ulteriormente necessario inviare telematicamente entro il **10 febbraio 2024** la "**dichiarazione sostitutiva**" relativa agli investimenti **effettivamente realizzati**, per confermare la prenotazione.

Ricordiamo inoltre che l'ammontare del credito **effettivamente fruibile** è definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (prevedibilmente l'elenco sarà pubblicato nel mese di aprile 2025).

1 Termine per l'invio della "dichiarazione sostitutiva" : 10.02.2024

I soggetti che hanno effettuato la "prenotazione" del bonus devono presentare entro il **10 febbraio 2025**⁵ con una **procedura web** fornita dall'Agenzia delle Entrate la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"⁶, contenente i dati degli investimenti pubblicitari realmente effettuati nel corso del 2024 e la dichiarazione che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa. **In assenza di conferma, si decade dal beneficio.**

1 Vedasi l'ultima nostra circolare n. 25/2024 in merito

2 "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"

3 <https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/oukl3tgc/elenco-dei-soggetti-richiedenti-per-lanno-2024.pdf>

4 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90

5 Comunicato del Dipartimento Informazione e Editoria 20.12.2024

6 Vedasi il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Come+fruire+del+credito/?page=schedeagevolazioni>

1.1 Natura dell'attestazione delle spese

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata⁷:

- dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità⁸;
- ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Tale attestazione⁹

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese e che le stesse soddisfano i requisiti¹⁰;
- deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto.

2 Informazioni di carattere generale sul credito d'imposta

2.1 Ammontare effettivamente spettante

Il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l'istanza pre-notativa, nel caso in cui l'ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l'ammontare delle risorse stanziare per la relativa copertura finanziaria. In tal caso è prevista la ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

2.2 Utilizzo in compensazione

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria¹¹, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso¹².

A decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante, il bonus fiscale potrà essere utilizzato in compensazione mediante il **modello F24**¹³, presentato solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (fisconline-Entratel), con il codice tributo "6900"¹⁴ (anno di riferimento: anno in cui il contributo è stato concesso).

2.3 Trattamento fiscale

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP¹⁵.

2.4 Cumulabilità e *de minimis*

L'agevolazione spetta nel rispetto del *regime de minimis*¹⁶.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

7 ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

8 di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97

9 Vedasi anche le FAQ sul sito: <https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

10 di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all'articolo di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017

11 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

12 DPCM 90/18; in futuro il bonus sarà finanziato mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

13 art. 17 del DLgs. 241/97

14 ris. Agenzia delle Entrate 41/2019

15 FAQ 23.10.2019

16 art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019

3 Invio della documentazione al nostro Studio per la predisposizione ed invio della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2024 – termine 30.01.2025

Al fine di poter predisporre ed inviare nei termini di legge la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2024, preghiamo i nostri Clienti, per i quali abbiamo già effettuato la prenotazione del bonus pubblicità di inviarci **entro il 30.01.2025** copia di tutte le fatture relative agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024 agevolabili.

4 Pro-memoria per il Bonus pubblicità per investimenti del 2024

4.1 Scadenze

Cogliamo l'occasione per ricordare che la **prenotazione** del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari su stampa previsti **per il 2025** dovrà essere presentata nel periodo dal 01.03.2025 al **31.03.2025**. Successivamente, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2024 dovrà essere presentata prevedibilmente nel periodo dal 01.01.2026 al 31.01.2026.

4.2 Misura per il 2025


Per il 2025 il credito d'imposta spetta nella misura unica del 75% del valore **incrementale** degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche *on line*¹⁷. Inoltre è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente¹⁸.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



¹⁷ art. 57-bis co. 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall'art. 25-bis del DL 17/2022

¹⁸ Vedasi la scheda dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=schedeagevolazioni>